



Commissario Straordinario
Ricostruzione Sisma 2016
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Procedura di gestione delle segnalazioni di illecito

ai sensi della Legge 190/2012 e D.Lgs. 24/2023



SOMMARIO

1. PREMESSA	3
1.1 Scopo ed ambito di applicazione.....	3
1.2 Identificazione del soggetto “segnalante” e degli ulteriori soggetti tutelati dalla normativa	3
1.3 Identificazione del soggetto gestore delle segnalazioni	3
1.4 Identificazione dell’oggetto della segnalazione	4
2. PROCEDURA OPERATIVA	4
2.1 Ricezione delle segnalazioni	4
2.2 Presa in carico della segnalazione e valutazione di ammissibilità	5
2.3 Istruttoria ed esito.....	5
3. MONITORAGGIO E TRACCIABILITÀ.....	6
4. GARANZIE, OBBLIGHI E SANZIONI	7
4.1 Obblighi del gestore della segnalazione.....	7
4.2 Tutela della riservatezza del segnalante e del segnalato	7
4.3 Tutela da atti discriminatori come conseguenza di una segnalazione effettuata.....	8
4.4 «Giusta causa» di rivelazione di notizie coperte dall’obbligo di segreto o riservatezza.....	8
5. ESCLUSIONE DELLE TUTELE PER IL SEGNALANTE.....	9

1. PREMESSA

1.1 Scopo ed ambito di applicazione

La presente procedura è definita al fine di regolamentare in modo unitario e coordinato l'iter di gestione delle segnalazioni di illecito e le connesse misure a tutela dei segnalanti disposte dal Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (di seguito anche *Commissario* o *Struttura commissariale*), a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 attuativo della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e delle disposizioni normative nazionali (di seguito anche *Decreto*) e l'acquisita disponibilità di uno specifico canale interno per la gestione delle segnalazioni stesse.

Lo scopo del presente documento, oltre a quanto sopra riportato, è anche quello di favorire le condizioni in cui tutti i soggetti che hanno rapporti con la Struttura commissariale (stakeholder interni ed esterni rilevanti) si possano sentire coinvolti e stimolati nel segnalare situazioni a rischio, contribuendo fattivamente ad un processo di miglioramento sulle strategie di prevenzione del rischio corruttivo e degli altri illeciti di cui al citato Decreto.

Il documento disciplina nel dettaglio:

- 1) le modalità di ricevimento delle segnalazioni;
- 2) il coinvolgimento dei diversi soggetti ed organi competenti *ratione materiae* per lo svolgimento delle attività istruttorie e per l'accertamento delle circostanze segnalate;
- 3) le misure previste per assicurare la miglior tutela per il segnalante.

Il contenuto del presente documento è portato a conoscenza:

- anche attraverso attività di sensibilizzazione o formazione, a tutto il personale che opera presso il Commissario straordinario;
- a tutti gli stakeholder esterni mediante richiamo in tutti i dispositivi contrattuali (attivi e passivi)

1.2 Identificazione del soggetto "segnalante" e degli ulteriori soggetti tutelati dalla normativa

Per il settore pubblico, il Decreto identifica l'ambito soggettivo di applicazione (articolo 3, comma 3) specificando che per "segnalante" debba intendersi:

- a) persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza
- b) i dipendenti della Pubblica Amministrazione che istituisce il canale di segnalazione
- c) i lavoratori di soggetti del settore privato che svolgono la propria attività lavorativa presso la stessa Pubblica Amministrazione
- d) i lavoratori autonomi, liberi professionisti o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso la stessa Pubblica Amministrazione
- e) volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la stessa Pubblica Amministrazione

Le disposizioni a tutela del segnalante di cui al cap. 3 si applicano anche:

- f) ai segnalanti, anche se il rapporto giuridico (di lavoro, di consulenza, di fornitura...) non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali; successivamente allo scioglimento del rapporto di lavoro, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto di lavoro;
- g) alle persone che sono legate al segnalante da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado ed ai colleghi di lavoro della persona segnalante
- h) agli (eventuali) enti di proprietà della persona segnalante
- i) alle persone che abbiano sporto denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

1.3 Identificazione del soggetto gestore delle segnalazioni

In conformità con il citato Decreto e con le specifiche linee guida approvate da ANAC con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023, il Commissario (anche in qualità di RPCT dell'Ente) ha attribuito il ruolo di Gestore delle segnalazioni di illecito al Direttore Generale *pro-tempore*.

Il RPCT potrà incaricare ulteriori soggetti interni alla Struttura commissariale quali “Collaboratori” per la gestione delle segnalazioni; in questo caso, il Collaboratore sarà tenuto alle stesse regole procedurali, garanzie ed obblighi previsti dal presente documento in capo al Gestore delle segnalazioni.

1.4 Identificazione dell’oggetto della segnalazione

Ai fini della presente procedura, con “segnalazione” si intende qualsiasi comunicazione, anche se trasmessa in forma anonima, inoltrata attraverso i canali di cui al capitolo successivo, con cui vengono riferiti – in buona fede o sulla base di una ragionevole convinzione - situazioni, fatti o comportamenti, anche omissivi che possano avere impatto che riguardino:

1. condotte illecite rilevanti ai sensi della Legge n. 190/2012 e normativa collegata, comprese le misure di prevenzione della corruzione adottate dal Commissario a tali fini; secondo la definizione “estesa” di corruzione suggerita da ANAC, si fa riferimento anche a condotte di *maladministration* (non automaticamente configuranti condotte di reato) e che possono essere prodromiche o sintomatiche (fino ad essere indicative) della commissione di uno dei reati contro la Pubblica Amministrazione di cui al Codice penale;
2. illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
3. illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
4. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
5. atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
6. atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione;
7. eventuali atti di ritorsione determinati come conseguenza di segnalazioni effettuate ai sensi dei punti precedenti.

La presente procedura e le regole qui definite non eliminano la responsabilità penale e disciplinare del segnalante nell’ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell’articolo 2043 del codice civile, come meglio specificato al cap. 5.

2. PROCEDURA OPERATIVA

Il processo di ricezione, gestione e follow up delle segnalazioni di illeciti si scompone nelle seguenti fasi:

- ricezione delle segnalazioni
- presa in carico e valutazione di ammissibilità
- istruttoria ed esito

2.1 Ricezione delle segnalazioni

La Struttura commissariale ha acquisito il sistema **Legality whistleblowing**, di DigitalPa, e ha implementato il canale informatico per l’invio delle segnalazioni a partire dai seguenti link:

- nel footer di ogni pagina del sito istituzionale del Commissario <https://sisma2016.gov.it/>
- nella sottosezione della Sezione Amministrazione trasparente <https://sisma2016.gov.it/altri-contenuti/>

Le caratteristiche di questa modalità di segnalazione sono le seguenti:

- la segnalazione viene presentata attraverso la compilazione di un questionario online ovvero attraverso registrazione vocale, e può essere inviata in forma anonima o non anonima, previa registrazione del segnalante sulla piattaforma;
- la segnalazione perviene in via esclusiva al Gestore delle segnalazioni, il quale, valutatane l’eventuale rilevanza ai fini della normativa di cui trattasi, avvia l’istruttoria della stessa;
- tutte le notifiche, riscontri ed interlocuzioni con il segnalante avvengono all’interno della piattaforma mediante il sistema di messaggistica interna, attivo sia per gli utenti registrati sia per quelli non registrati (che accedono alla segnalazione tramite i codici alfanumerici generati dal sistema nella fase di invio della segnalazione)

2.2 Presa in carico della segnalazione e valutazione di ammissibilità

Il Gestore delle segnalazioni prende in carico la segnalazione e ne analizza le informazioni note sul segnalante, l'oggetto e l'ambito di riferimento, per decidere se questi rientrano nel perimetro di applicazione definito dalla normativa; il Gestore provvederà quindi ad effettuare una valutazione di ammissibilità in merito ai presupposti giuridici e di fatto ivi indicati, quali:

- a) i contenuti della segnalazione (presenza di informazioni circostanziate¹)
- b) la tipologia di illecito segnalato²
- c) la qualifica del soggetto segnalante, ove indicata (le segnalazioni possono essere effettuate solo dai soggetti indicati dalla normativa³)

Il vaglio di ammissibilità può dare esito negativo ad es. nelle seguenti circostanze:

- manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti o approfondimenti;
- non attinenza dei contenuti della segnalazione rispetto agli oggetti di cui al par. 1.3;
- contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente;
- inidoneità soggettiva del segnalante.

In ogni caso, il Gestore anche nel caso in cui non ritenga di dare alcun seguito alla stessa in quanto ritenuta irrilevante o non ammissibile, è tenuto a dare riscontro espresso alla segnalazione, attraverso l'applicativo, entro 7 giorni dal suo ricevimento, anche se anonima. Per *riscontro* qui deve intendersi la comunicazione circa il seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione.

Ove invece consideri ammissibile la segnalazione, il Gestore la prende in carico ed in particolare:

- ove debba gestire le informazioni fuori applicativo, ad es. per richiedere i necessari approfondimenti alle funzioni aziendali interessate, provvede a non riportare l'identità del segnalante né alcun altro elemento identificativo dello stesso, al fine di garantirne la riservatezza nell'iter successivo;
- provvede a conservare le eventuali evidenze documentali acquisite, adottando opportune misure di sicurezza autonomamente definite, al fine di evitare accessi indebiti alle stesse.

Le segnalazioni anonime, nel caso in cui il Gestore valuti che queste riguardino fatti di particolare rilevanza o gravità e presentino informazioni adeguatamente circostanziate, ove cioè siano in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati, saranno istruite al pari di quelle nominative. Alle segnalazioni anonime naturalmente non si applicano le misure a tutela dell'identità del segnalante.

2.3 Istruttoria ed esito

Come previsto dall'incarico formalizzato al Gestore delle segnalazioni, lo stesso dispone dei più ampi poteri di verifica ed ispettivi per lo svolgimento di funzioni istruttorie, potendo quindi autonomamente attivare gli approfondimenti del caso, tra cui:

- interlocuzioni dirette con il segnalante attraverso la piattaforma di cui al par. 2.1;
- audizione del segnalato e/o eventuali altri soggetti menzionati nella segnalazione;
- audizione di eventuali soggetti interni competenti per materia ovvero responsabili della circostanza oggetto di segnalazione ovvero Coordinatori dell'Area/Ufficio in cui si suppone sia avvenuto l'illecito;
- acquisizione di documentazione concernente l'oggetto della segnalazione;
- attivazione di apposito audit.

L'istruttoria del Gestore dovrà concludersi con una relazione finale che formalizzi:

- ✓ il vaglio di ammissibilità
- ✓ l'analisi delle circostanze del caso
- ✓ gli eventuali approfondimenti effettuati
- ✓ gli esiti dell'istruttoria

¹ E' necessario risultino chiare almeno: le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione; la descrizione del fatto; le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

² Con riferimento agli ambiti di cui al precedente par. 1.3.

³ Con riferimento ai soggetti di cui al par. 1.2, lettere a) – e), la segnalazione è ammissibile se le persone che segnalano sono in costanza di rapporti con il Commissario, nella fase pre-contrattuale (es., coinvolti nelle selezioni) o anche successivamente alla cessazione del rapporto, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

La relazione può essere prodotta all'interno dell'applicativo con la funzionalità "note" oppure esternamente all'applicativo, nel qual caso andrà caricata all'interno dello stesso; in ogni caso, non dovrà contenere il nominativo né alcuna altra informazione idonea all'identificazione del segnalante per poter essere condivisa come successivamente descritto.

Il Gestore dà riscontro espresso (entro il termine di 90 giorni⁴ dal ricevimento della segnalazione), dell'esito dell'istruttoria al segnalante, attraverso l'applicativo. Per *riscontro* deve qui intendersi la descrizione anche sommaria delle attività istruttorie intraprese per valutare la sussistenza dei fatti, l'esito delle indagini e le eventuali azioni conseguenti (ad es., archiviazione, avvio di un'inchiesta interna ed eventualmente le relative risultanze, rinvio al soggetto competente per la decisione finale sull'avvio del procedimento disciplinare...).

Tranne il caso in cui la segnalazione appaia ad esito dell'istruttoria manifestamente infondata e quindi si disponga per l'archiviazione, il verbale o relazione finale è inoltrata, per quanto di competenza, al Commissario straordinario anche in qualità di RPCT, per l'assunzione delle decisioni conseguenti.

Si specifica in proposito che, a fronte di criticità rilevate che possano configurare responsabilità civili, penali amministrative o disciplinari ovvero che possano pregiudicare l'efficace ed efficiente attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, non spetta né al Gestore né al RPCT accertare le responsabilità individuali qualunque natura esse abbiano, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti oggetto di segnalazione; peraltro né Gestore né il RPCT dispongono di poteri sanzionatori diretti; l'esito dell'istruttoria, quindi, potrà essere condivisa con l'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari dell'Ente di provenienza del personale in comando o assegnazione funzionale presso la Struttura commissariale, competente per l'esercizio dell'azione disciplinare.

Nel corso dell'eventuale procedimento disciplinare da parte dell'UPD dell'Ente di provenienza del personale, l'identità del segnalante non potrà essere rivelata dal Gestore ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Tale obbligo di segretezza potrà essere sciolto solo con il consenso del segnalante, qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato.

Spetta all'UPD dell'Ente di provenienza del personale valutare se ricorra la condizione di assoluta indispensabilità della conoscenza del nominativo del segnalante ai fini della difesa. In questo caso, il Gestore:

- a) provvede a contattare il segnalante preferibilmente attraverso la piattaforma di cui al par. 2.1 ovvero mediante gli eventuali diversi dati di contatto forniti dall'interessato;
- b) lo informa delle ragioni della richiesta avanzata dall'UPD competente, nonché delle garanzie comunque riconosciute dall'art. 12 del D.Lgs. n. 24/2023 e della necessità del suo consenso al disvelamento del nominativo, rendendo disponibile l'informativa mediante rinvio al link del sito istituzionale in cui la stessa è pubblicata;
- c) provvede ad acquisire il consenso dell'interessato per iscritto (preferibilmente tramite la piattaforma) e solo in quel caso ad utilizzare l'apposita procedura di sicurezza per accedere al nominativo ed a comunicarlo all'UPD titolare del potere disciplinare per il disvelamento all'incolpato.

Nel caso in cui l'interessato neghi il consenso, il nominativo dello stesso non potrà essere disvelato.

3. MONITORAGGIO E TRACCIABILITÀ

L'applicativo mette a disposizione del Gestore delle segnalazioni le seguenti funzionalità:

- a) di monitoraggio dello stato di avanzamento dell'istruttoria di ciascuna segnalazione, compreso il rispetto delle scadenze di legge;
- b) un apposito cruscotto statistico, al fine di valutare o rivalutare:
 - ✓ la correttezza del processo di gestione delle segnalazioni rispetto ai requisiti di legge e della presente procedura, compresa una valutazione della piattaforma in uso rispetto alle esigenze manifestatesi nel periodo;
 - ✓ eventuali precedenti concordanti, in quanto ad oggetto o processo/attività/Ufficio interessato dalle segnalazioni, che possano essere utilizzati: in fase di analisi per ri-valutare il livello di rischio dei vari

⁴ Il riscontro, da rendersi nel termine di tre mesi, può anche essere meramente interlocutorio, giacché possono essere comunicate le informazioni relative a tutte le attività che si intende intraprendere e lo stato di avanzamento dell'istruttoria. In tale ultimo caso, terminata l'istruttoria, gli esiti dovranno comunque essere comunicati al segnalante.

processi; ai fini della rilevazione dei c.d. “*malicious reports*” (ovvero segnalazioni con intenti denigratori o vendicativi).

Le segnalazioni pervenute sono conservate esclusivamente all’interno dell’applicativo, con le seguenti tempistiche:

- ✓ massimo cinque anni dalla comunicazione della chiusura dell’istruttoria al segnalante;
- ✓ fino al termine di decadenza di eventuali ricorsi e fino alla scadenza dei termini di prescrizione per l’esercizio dei diritti e/o per l’adempimento di altri obblighi di legge, nel caso di contenzioso o di segnalazione all’Autorità giudiziaria, ad ANAC e/o ad altre Autorità pubbliche.

Infine, si specifica che – fermo restando il periodo di conservazione definito – in caso di avvicendamento nel ruolo di Gestore, il o i soggetti subentranti potranno accedere all’applicativo ed alle segnalazioni mediante la specifica funzionalità di “sostituzione” del gestore della segnalazione.

4. GARANZIE, OBBLIGHI E SANZIONI

4.1 Obblighi del gestore della segnalazione

Il soggetto Gestore delle segnalazioni, il RPCT nonché tutti gli ulteriori soggetti eventualmente coinvolti nella gestione della segnalazione hanno l’obbligo di:

- non frapporte ostacoli alla effettuazione di una segnalazione;
- dare riscontro al segnalante nelle modalità previste al cap. 2;
- verificare ed analizzare le segnalazioni pervenute, anche relative ad eventuali ostacoli frapposti alla presentazione della stessa e/o ad eventuali ritorsioni conseguenti ad una segnalazione;
- assicurare le garanzie di cui ai par. seguenti.

La violazione di tali obblighi potrà essere sanzionata sia internamente che direttamente da ANAC con l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal D.Lgs. n. 24/2023 in capo al responsabile della violazione di tali obblighi.

4.2 Tutela della riservatezza del segnalante e del segnalato

❖ Con riguardo al segnalante

A tutti i soggetti segnalanti di cui si conosca direttamente o indirettamente il nominativo, i destinatari della presente procedura garantiscono un rigoroso regime di riservatezza in ordine alla sua identità, al contenuto della stessa ed alla stessa effettuazione della segnalazione, inclusa la documentazione ad essa allegata nella misura in cui il loro disvelamento, anche indirettamente, possa consentire l’identificazione del segnalante.

I suddetti obblighi di riservatezza si estendono, altresì, a tutti coloro che ricevano o vengano a conoscenza⁵ (ad es., superiore gerarchico del segnalante/segnalato, colleghi...), anche in via occasionale, della segnalazione e da tutti coloro che – anche successivamente - venissero coinvolti nel processo di gestione della stessa come precedentemente descritto.

Nel caso in cui si debba o voglia procedere alla trasmissione della segnalazione alle Autorità giudiziarie competenti, si dovrà verificare che la segnalazione non contenga dati né eventuali ulteriori elementi identificativi del segnalante, avendo cura di evidenziare che trattasi di una segnalazione pervenuta da un soggetto cui l’ordinamento riconosce la tutela della riservatezza; la comunicazione dell’identità del segnalante potrà avvenire solo su richiesta delle stesse Autorità, previa notifica – via piattaforma – al segnalante che in questo caso non potrà opporsi.

La violazione dell’obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall’ordinamento.

Le segnalazioni sono sottratte ai diritti di accesso previsti dalla Legge n. 241/1990, dall’art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013 (accesso civico “generalizzato”). Quanto all’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), questi potranno essere riconosciuti nei limiti di quanto previsto dall’art. 2-undecies del D.Lgs. n. 196/2003, ovvero ove non causino un pregiudizio effettivo e concreto alla “riservatezza dell’identità della persona che segnala violazioni”⁶.

⁵ Volontariamente o per errore.

⁶ Con riferimento ad es., alle richieste che potrebbero pervenire dal soggetto segnalato.

Quest'ultima cautela non opera nel caso in cui la segnalazione sia stata trasmessa dal segnalante anche a soggetti diversi dai destinatari interni alla Struttura commissariale (ad es., ANAC, Autorità giudiziaria...) e, per questo, l'identità del segnalante sia stata svelata.

❖ Con riguardo al segnalato

Al fine di tutelarne l'integrità e la reputazione, anche all'eventuale soggetto segnalato (ovvero colui al quale nella segnalazione viene attribuito il comportamento illecito), dovrà essere garantito – dal Gestore, dal RPCT e dagli eventuali ulteriori soggetti coinvolti nell'istruttoria - il più rigoroso regime di riservatezza almeno fino all'esito delle indagini, condotte con le modalità di cui al par. 2.3.

4.3 Tutela da atti discriminatori come conseguenza di una segnalazione effettuata

Il soggetto che:

- a) effettua una segnalazione avente ad oggetto comportamenti illegittimi o non conformi al sistema di regole implementato, configuranti o meno ipotesi di reato
- b) denuncia ad un proprio superiore gerarchico ovvero all'Autorità competente condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro,

non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura ritorsiva o discriminatoria, diretta o indiretta da esponenti della Struttura commissariale per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

Ai fini del presente paragrafo devono intendersi quali forme di ritorsione gli atti, provvedimenti e comportamenti od omissioni posti in essere dal Commissario o dalla Struttura commissariale nei confronti del segnalante, volti a limitare e/o comprimere l'esercizio delle funzioni proprie del segnalante e tali da disvelare un intento vessatorio o comunque da peggiorare la sua situazione; secondo la legislazione vigente, sono da ricomprendersi in tale ambito:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- il demansionamento o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

L'eventuale presunta adozione di misure discriminatorie nei confronti del segnalante può essere denunciata direttamente all'ANAC, competente *ratione materiae*.

Inoltre, nel caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari o all'adozione di ulteriori misure organizzative, successive alla segnalazione, con effetti negativi sul segnalante, i soggetti che hanno irrogato la sanzione hanno l'onere di dimostrare che esse sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

Il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione è reintegrato nel posto di lavoro ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'art. 2013 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.

4.4 «Giusta causa» di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto o riservatezza

Ai sensi della normativa vigente le segnalazioni effettuate non costituiscono violazione degli obblighi di segretezza o riservatezza, del dovere di fedeltà o lealtà, del segreto d'ufficio o professionale, scientifico o



industriale o di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e, se poste in essere per le finalità previste dalla normativa di cui trattasi e in buona fede, non comportano responsabilità di alcun tipo.

5. ESCLUSIONE DELLE TUTELE PER IL SEGNALANTE

Le tutele indicate non trovano, però, applicazione nei casi in cui la segnalazione riporti informazioni false o fuorvianti, in particolare:

- quando sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia (o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile) ovvero la sua responsabilità civile, nei casi di dolo o colpa grave;
- anche in assenza di condanna, qualora si tratti dei c.d. "*malicious reports*", cioè i casi in cui il segnalante abbia agito con la consapevolezza di rivelare una notizia non vera.

In questi casi, ferme restando le responsabilità civili o penali, il responsabile è passibile di avvio del procedimento disciplinare.